

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1782-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CASSIANI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

**NELLA SEDUTA DEL 13 AGOSTO 1974**

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli adottati a Lussemburgo il 3 giugno 1971, attributivi di competenza alla Corte di giustizia delle Comunità europee per l'interpretazione della Convenzione del 29 febbraio 1968 sul reciproco riconoscimento delle società e delle persone giuridiche e della Convenzione del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

Comunicata alla Presidenza il 23 gennaio 1975

ONOREVOLI SENATORI. — L'esame dei due protocolli che siamo chiamati a ratificare e che sono stati adottati a Lussemburgo il 3 giugno 1971 dovrà partire dall'articolo 220 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea per quanto riguarda le competenze giurisdizionali esecutive in materia civile e commerciale.

L'articolo 220 prende l'avvio dalla esigenza degli stati membri dei negoziati di garantire la tutela delle persone come pure il fondamento e la tutela del diritto. Sono i casi in cui l'articolo 177, che stabilisce le competenze della Corte di giustizia non è previsto nei trattati, mentre la decisione della Corte di giustizia è stata richiesta dagli stati membri.

Si sosteneva da alcune parti la competenza in via pregiudiziale della Corte di giustizia della Comunità europea al fine di assicurare una interpretazione delle convenzioni uniforme alla interpretazione di tutte le convenzioni concluse e da concludersi in esecuzione dell'articolo 220; tale articolo contiene norme programmatiche le quali, senza dirlo, si riportano all'articolo 177 del Trattato esecutivo della CEE, che stabilisce come la Corte di giustizia sia competente a pronunciarsi sulla interpretazione del Trattato, sulla validità della interpretazione degli atti consultati dalle istituzioni della Comunità.

Si sosteneva da altre parti la stipulazione di protocolli per ogni singolo caso in considerazione delle peculiarità intrinseche di ciascuna convenzione, richiedente adattamenti diversi dell'articolo 177 del Trattato esecutivo della CEE.

La norma interferisce nella giurisdizione dei tribunali nazionali mirando, sul piano

pratico, a sottrarre ai medesimi la condizione delle questioni di diritto attinenti al funzionamento del sistema comunitario; ciò essenzialmente allo scopo di assicurare la unità della interpretazione del diritto della Comunità europea. D'altra parte, operando *ex* articolo 177, la Corte di giustizia non avoca a sè la decisione della controversia della quale il giudice nazionale sia stato investito; chè la pronuncia della corte è chiamata, al contrario, a spiegare i suoi effetti proprio ai fini di tale decisione, cioè in sede di formazione della volontà del giudice interno relativamente allo stato di diritto da applicarsi alla specie concreta. Destinatari della pronuncia della Corte sono i giudici nazionali investiti della cognizione della lite nel corso della quale la decisione della Corte di giustizia è stata richiesta. L'obbligo del giudice interno di conformarsi alla pronuncia della Corte permette di distinguere la medesima dai semplici pareri.

La considerazione alla base della tesi accolta, cioè favorevole alla stipulazione di *protocolli ad hoc* ha trovato piena applicazione nei due protocolli dei quali ci si chiede di autorizzare la ratifica.

È da rilevare che in una dichiarazione allegata a entrambe le convenzioni le parti si impegnavano ad esaminare la possibilità di estendere la competenza in via pregiudiziale della Corte di giustizia della Comunità europea (art. 177 del Trattato CEE) al fine di assicurare una interpretazione uniforme delle convenzioni.

Chiedo che mi si autorizzi a proporre all'Assemblea l'approvazione del presente disegno di legge.

CASSIANI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali, adottati a Lussemburgo il 3 giugno 1971:

a) Protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della Convenzione del 29 febbraio 1968 sul reciproco riconoscimento delle

società e delle persone giuridiche, con Dichiarazione;

b) Protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con Dichiarazione.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 6 e 8 degli Atti stessi.